

Trib. Lamezia Terme, sez. civ., ordinanza 2 aprile 2012 (Est. Ianni).

INCOMPETENZA – DECISIONE MEDIANTE ORDINANZA – LEGGE 18 GIUGNO 2009 N. 69 – APPLICABILITÀ DELL'ART. 190 C.P.C. – ESCLUSIONE.

La decisione sulla questione preliminare relativa alla competenza assume la forma dell'ordinanza in forza delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge 69/2009. Malgrado le indicazioni che paiono evincersi da alcune pronunce della Suprema Corte (Cass. 21 luglio 2011, n. 16005; Cass., 28 febbraio 2011, n. 4986), non deve trovare applicazione per la decisione sulla competenza il sub-procedimento delineato per la fase decisoria dall'art. 190 c.p.c., con la previsione di termini perentori per lo scambio di comparse conclusionali e repliche, venendo, altrimenti, del tutto frustrato l'intento semplificativo sotteso alla modifica legislativa.

INCOMPETENZA DEL GIUDICE ADITO – VIOLAZIONE DELL'ART. 645 C.P.C. – RESPONSABILITÀ EX ART. 96 COMMA III C.P.C. – SUSISTE.

La competenza a decidere sulla impugnazione del decreto ingiuntivo è, ai sensi dell'art. 645 c.p.c., del giudice che ha emesso l'ingiunzione: si tratta di una competenza non derogabile, non solo per volontà delle parti ma anche per ragioni di continenza o di connessione. L'opponente che promuova il giudizio di opposizione dinanzi ad un giudice diverso (nel caso di specie, Lamezia Terme in luogo di Mondovì) incorre in una manifesta violazione delle regole sulla competenza che espone l'attore alla condanna ex art. 96 comma III c.p.c. che mira a colpire le condotte contrarie al principio di lealtà processuale (art. 88 c.p.c.) nonché quelle suscettibili di ledere il principio di rilevanza costituzionale della ragionevole durata del giudizio e proprio in forza degli interessi pubblicistici che mira a realizzare è attivabile d'ufficio, senza la richiesta della parte e senza che quest'ultima dimostri di aver subito un danno alla propria persona o al proprio patrimonio in conseguenza del processo.

FATTO E DIRITTO

1. La V s.r.l. - in persona del legale rappresentante pro-tempore - e A hanno proposto opposizione dinanzi a questo ufficio avverso il decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti dal Tribunale di Mondovì, su istanza della F s.p.a.. La società opposta, costituendosi in giudizio, ha eccepito l'incompetenza per territorio del Tribunale di Lamezia Terme, alla luce del disposto dell'art. 645 c.p.c., che configura la competenza a decidere sull'opposizione del giudice che ha emesso il provvedimento monitorio che ne forma l'oggetto.

Alla luce di tale eccezione pregiudiziale, ritenuta idonea all'immediata definizione del giudizio, le parti sono state invitate a precisare le conclusioni.

2. Giova, anzitutto, premettere che la decisione sulla questione preliminare relativa alla competenza di questo giudice a conoscere dell'opposizione proposta dalla V s.r.l. e da A assume la forma dell'ordinanza in forza delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge 69/2009, applicabili *ratione temporis* al presente procedimento in quanto introdotto dopo il 4 luglio 2009. Il contraddittorio sulla questione, oltre ad essere approfonditamente radicato negli stessi scritti introduttivi delle parti, è stato favorito con la concessione di termine per il deposito di note illustrative, antecedentemente all'udienza di precisazione delle conclusioni. Ritiene, invece, questo giudice che, malgrado le indicazioni che paiono evincersi da alcune pronunce della Suprema Corte (Cass. 21 luglio 2011, n. 16005; Cass., 28 febbraio 2011, n. 4986), non debba trovare applicazione per la decisione sulla competenza il sub-procedimento delineato per la fase decisoria dall'art. 190 c.p.c., con la previsione di termini perentori per lo scambio di comparse conclusionali e repliche, venendo, altrimenti, del tutto frustrato l'intento semplificativo sotteso alla modifica legislativa. Né rileva, ai fini dell'individuazione della forma del provvedimento decisorio, che nel caso di specie ci si trovi di fronte ad un'opposizione a decreto ingiuntivo, discorrendosi in questa sede non della competenza del Tribunale di Mondovì ad emettere il decreto ingiuntivo opposto (quale presupposto di validità del decreto medesimo), bensì della spettanza a questo Tribunale del

potere di conoscere delle eccezioni sollevate dal convenuto in senso sostanziale.

3. Tanto premesso, l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata (tempestivamente, ex artt. 38, 166 e 167 c.p.c.) dalla F s.p.a. è palesemente fondata, a fronte dell'inequivoco disposto dell'art. 645 c.p.c. che individua quale giudice funzionalmente competente a conoscere dell'opposizione l'ufficio che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto, dinanzi al quale devono farsi valere anche eventuali profili di incompetenza ad emettere il provvedimento monitorio. Trattasi, peraltro, come chiarito anche di recente dalla Suprema Corte (cfr., ex plurimis, Cass. 11 luglio 2011, 15052) di competenza non derogabile, non solo per volontà delle parti ma anche per ragioni di continenza o di connessione.

Deve, pertanto, essere dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale di Lamezia Terme in favore del Tribunale di Mondovì, dinanzi al quale le parti vengono rimesse ai sensi dell'art. 50 c.p.c.. Il termine per la riassunzione viene fissato in mesi tre dalla comunicazione della presente ordinanza.

4. Benché anche a seguito della riforma operata dalla legge 69/2009 l'art. 91 c.p.c. continui a collegare la regolamentazione delle spese e competenze di lite alla "sentenza" che chiude il processo, ritiene questo giudice di dover provvedere sulle spese del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale con la presente ordinanza. Ciò sia in ragione della natura decisoria del provvedimento che, malgrado la forma dell'ordinanza, definisce in via definitiva una questione pregiudiziale controversa tra le parti, con natura sostanziale di sentenza; sia sulla base di un'interpretazione analogica dell'art. 702 ter c.p.c., che impone la regolamentazione delle spese e competenze di lite nell'ordinanza che definisce il giudizio svoltosi con rito sommario, avente anch'essa natura decisoria; sia, infine, dell'ulteriore analogia con quanto previsto dall'art. 669 septies c.p.c., che impone la regolamentazione delle spese di lite in caso di dichiarazione di incompetenza da parte del giudice del cautelare. Ulteriori argomenti possono trarsi dal nuovo codice del processo amministrativo (d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, in vigore dal 16 settembre 2010), il quale all'art. 26 dispone che il giudice provvede sulle spese di giudizio "quando emette una decisione", indi-

pendentemente, quindi, dalla forma di essa (lo stesso codice prevede, infatti, l'ordinanza quale provvedimento definitorio delle questioni sulla competenza). D'altra parte, a voler diversamente opinare, l'unica alternativa possibile sarebbe rimettere al giudice che deciderà sul merito l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 91 e ss. c.p.c., con il rischio che una simile pronuncia non abbia mai luogo, ad esempio per mancata riassunzione del processo nel termine di cui all'art. 50 c.p.c.

Le spese vengono, quindi, poste a carico degli oppositori che, con la propria condotta hanno dato causa allo svolgimento del processo dinanzi ad un giudice incompetente secondo le regole generali. La liquidazione, in attesa dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dall'art. 9 del d.l. 1/2012, viene effettuata sulla base delle tariffe ministeriali pre-vigenti, coerentemente all'orientamento già fatto proprio da questo Tribunale e al regime transitorio dettato dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Nella medesima prospettiva può trovare accoglimento anche la richiesta di condanna per lite temeraria avanzata dalla F s.p.a., ma non ai sensi del primo comma dell'art. 96 c.p.c., non avendo l'opposta allegato né, a fortiori, provato l'esistenza di un danno non suscettibile di ristoro con la condanna alla refusione delle spese di lite

Non ignora, invero, questo giudice, l'orientamento di recente affermato dalla Suprema Corte (Cass. 23 agosto 2011, n. 17485), secondo cui all'accoglimento della domanda di risarcimento del danno per lite temeraria non osta l'omessa deduzione e dimostrazione del danno subito dalla parte vittoriosa, essendo quest'ultimo costituito non dalla lesione della propria posizione materiale, ma dagli oneri e dai disagi che questa abbia dovuto affrontare per effetto della iniziativa (o, nel caso di specie, dell'ingiustificata inerzia) dell'avversario, quale posta risarcitoria suscettibile di essere liquidata sulla base della comune esperienza.

Appare, tuttavia, preferibile l'indirizzo ermeneutico secondo cui la domanda di cui all'art. 96, comma 1, c.p.c. presuppone pur sempre la prova, da parte dell'istante, sia dell'anche del quantum debeatur e comunque, pur essendo la liquidazione, per espressa previsione, effettuabile d'ufficio, tali elementi devono essere in concreto desumibili dagli atti di causa perché il

giudice possa procedere alla quantificazione del pregiudizio da ristorare (Cass. 30 luglio 2010, n. 17902; Cass. 8 giugno 2007 n. 13395). Anche la facoltà di liquidazione equitativa del danno, infatti, deve essere letta alla luce dei criteri generali di cui agli art. 1226 e 2056 c.c., che impongono al danneggiato di allegare (almeno) gli elementi di fatto posti a supporto della propria pretesa risarcitoria, anche a fronte di pregiudizi di difficile o impossibile quantificazione economica. La facoltà di liquidazione equitativa, in altri termini, non trasforma il risarcimento per lite temeraria in una pena pecuniaria, né in un danno punitivo disancorato da qualsiasi esigenza probatoria, restando esso connotato dalla natura riparatoria di un pregiudizio effettivamente sofferto.

Una conferma di tale impostazione teorica si rinviene nell'art. 45, comma 12, della legge 18 giugno 2009, n. 69, il quale ha aggiunto un terzo comma all'art. 96 c.p.c., introducendo una vera e propria pena pecuniaria, indipendente sia dalla domanda di parte, sia dalla prova del danno causalmente derivato alla condotta processuale dell'avversario.

La norma da ultimo citata, infatti, secondo l'impostazione fatta propria dalla giurisprudenza di merito dominante (Trib. Varese, 30 ottobre 2009 e 21 gennaio 2011; Trib. Piacenza, 22 novembre 2010 e 7 dicembre 2010; Trib. Verona, 20 settembre 2010 e 9 dicembre 2010; Trib. Prato 6 novembre 2009; Trib. Milano 29 agosto 2009; in seno alla giurisprudenza di legittimità si veda anche, in parte motiva, Cass. pen., 11 febbraio 2011, n. 5300) e già recepita da questo Tribunale (cfr. ord. 12 luglio 2011), non ha natura meramente risarcitoria, bensì sanzionatoria, avendo essa introdotto nell'ordinamento una forma di "danno punitivo" diretto a scoraggiare l'abuso del processo e degli strumenti forniti dalla legge alle parti (in questi termini, Trib. Catanzaro, 18 febbraio 2011; Trib. Prato 6 novembre 2009, Trib. Milano 29 agosto 2009). Essa, quindi, mira a colpire le condotte contrarie al principio di lealtà processuale (art. 88 c.p.c.) nonché quelle suscettibili di ledere il principio di rilevanza costituzionale della ragionevole durata del giudizio e proprio in forza degli interessi pubblicistici che mira a realizzare è attivabile d'ufficio, senza la richiesta della parte e senza che quest'ultima dimostri di aver subito un danno

alla propria persona o al proprio patrimonio in conseguenza del processo.

Ove, pertanto, si potesse prescindere, nella fattispecie di cui al primo comma, dall'allegazione di un pregiudizio conseguente all'altrui temeraria iniziativa giudiziaria e si potesse identificare il bene leso con il mero abuso dello strumento processuale da parte dell'avversario, più nessuna distinzione, al di là del riferimento all'elemento soggettivo, sarebbe individuabile tra le diverse forme di responsabilità a cui fa riferimento l'art. 96 c.p.c..

4.1. Tanto premesso, il rigetto della domanda di risarcimento del danno avanzata dall'attore ex art. 96, comma 1, c.p.c., non esclude che la convenuta possa essere condannata, d'ufficio, al versamento di un'ulteriore somma, al di là delle spese di lite, ai sensi dell'ultimo comma della medesima norma.

Nella vicenda in esame, infatti, gli opposenti, con la propria scelta processuale, del tutto errata in diritto, hanno costretto la società opposta a difendersi dinanzi ad un foro territorialmente incompetente secondo le regole generali, dilungando pertanto oltremodo i tempi di definizione della controversia. Ci si trova, quindi, di fronte ad un abuso dello strumento processuale, inteso quale esercizio improprio, sul piano funzionale e modale, del potere discrezionale della parte di scegliere le più convenienti strategie di difesa (Cons. Stato, 2 marzo 2012, n. 1209), contrario ai principi del giusto processo cristallizzati dall'art. 111 Cost e come tale suscettibile di sanzione ex art. 96, u.c., c.p.c..

Quanto alla quantificazione della somma dovuta dalla convenuta, tenuto conto del valore della causa e delle circostanze del caso concreto, gli opposenti possono essere condannati al versamento della somma di euro 1.000,00, liquidata all'attualità, oltre ulteriori interessi legali dalla data di deposito della presente ordinanza fino al soddisfo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Lamezia Terme, nella persona del giudice monocratico dott.ssa Giusi Ianni, definitivamente decidendo sull'eccezione di incompetenza per territorio spiegata dalla F s.p.a. nella comparsa di costituzione e risposta depositata in data 21 ottobre 2011, rispetto all'opposizione spiegata dalla V s.r.l. e da A con atto di citazione portato alla notifica in data 18

marzo 2011, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione sul punto, così provvede:

1. Dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Lamezia Terme in favore del Tribunale di Mondovì;
2. Rimettere le parti dinanzi al Tribunale di Mondovì, fissando per la riassunzione del giudizio il termine perentorio di mesi tre dalla comunicazione della presente ordinanza, ex art. 50 c.p.c.;
3. Condanna gli opposenti alla rifusione delle spese e competenze del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 2.536,00, di cui euro 771,00 per diritti ed euro 1.765,00 per onorari, oltre rimborso forf. spese generali, IVA e CPA come per legge;
4. Condanna, altresì, gli opposenti al versamento, in favore dell'opposta, dell'ulteriore somma di euro 1.000,00, ex art. 96, u.c., c.p.c., oltre interessi legali dalla data di deposito della presente ordinanza al soddisfo;
5. Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti costituite e per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Lamezia Terme, 2 aprile 2012

Il giudice
dott.ssa Giusi Ianni

*